

REGIO DECRETO 28 FEBBRAIO 1930, n. 289
NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1929, N. 1159,
SUI CULTI AMMESSI NELLO STATO E PER IL COORDINAMENTO DI
ESSA CON LE ALTRE LEGGI DELLO STATO.

(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.87 DEL 12 APRILE 1930)

Preambolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

VISTO L'ART. 3, N. 1, DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 100;

IN VIRTÙ DELLE FACOLTÀ A NOI DELEGATE DALL'ART. 14 DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1929, N. 1159;

UDITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

SULLA PROPOSTA DEL GUARDASIGILLI, MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO, DI CONCERTO CON I MINISTRI SEGRETARI DI STATO PER L'INTERNO, PER LE FINANZE, PER LA GUERRA E PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

ART. 1.

PER L'ESERCIZIO PUBBLICO DEI CULTI AMMESSI NEL REGNO, I FEDELI DI CIASCUN CULTO POSSONO AVERE UN PROPRIO TEMPIO OD ORATORIO.

L'APERTURA DI UN TEMPIO OD ORATORIO AL CULTO DEVE ESSERE CHIESTA DAL MINISTRO DEL RISPETTIVO CULTO, LA CUI NOMINA SIA STATA DEBITAMENTE APPROVATA A TERMINI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE, CON DOMANDA DIRETTA AL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO E CORREDATA DEI DOCUMENTI ATTI A PROVARE CHE IL TEMPIO OD ORATORIO È NECESSARIO PER SODDISFARE EFFETTIVI BISOGNI RELIGIOSI DI IMPORTANTI NUCLEI DI FEDELI ED È FORNITO DI MEZZI SUFFICIENTI PER SOSTENERE LE SPESE DI MANUTENZIONE.

L'APERTURA È AUTORIZZATA CON DECRETO REALE EMANATO SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO DI CONCERTO CON QUELLO PER L'INTERNO.

ART. 2.

I FEDELI DI UN CULTO AMMESSO NEL REGNO POSSONO, SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ GOVERNATIVA, TENERE NEGLI EDIFICI, APERTI AL CULTO A NORMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, RIUNIONI PUBBLICHE PER IL COMPIMENTO DI CERIMONIE RELIGIOSE O DI ALTRI ATTI DI CULTO, A CONDIZIONE CHE LA RIUNIONE SIA PRESIEDUTA OD AUTORIZZATA DA UN MINISTRO DI CULTO, LA CUI NOMINA SIA STATA DEBITAMENTE APPROVATA A TERMINI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE.

IN TUTTI GLI ALTRI CASI SI APPLICANO LE NORME COMUNI PER LE RIUNIONI PUBBLICHE.

ART. 3.

I MINISTRI DI UN CULTO AMMESSO NEL REGNO, LA NOMINA DEI QUALI SIA STATA APPROVATA A TERMINI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE, POSSONO PUBBLICARE ED AFFIGGERE NELL'INTERNO ED ALLE PORTE ESTERNE DEGLI EDIFICI DESTINATI AL PROPRIO CULTO GLI ATTI RIGUARDANTI IL GOVERNO SPIRITUALE DEI FEDELI, SENZA PARTICOLARE LICENZA DELL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA E CON ESENZIONE DA TASSE.

TALI ATTI DEBBO NO ESSERE SEMPRE SCRITTI IN LINGUA ITALIANA, SALVA LA FACOLTÀ DI AGGIUNGERE, ACCANTO AL TESTO ITALIANO, LA TRADUZIONE IN ALTRE LINGUE.

ART. 4.

I MINISTRI DI UN CULTO AMMESSO NEL REGNO, LA NOMINA DEI QUALI SIA STATA APPROVATA A TERMINI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE, POSSONO, SENZA ALCUNA INGERENZA DELLE AUTORITÀ CIVILI, ESEGUIRE COLLETTE NELL'INTERNO ED ALL'INGRESSO DEGLI EDIFICI DESTINATI AL PROPRIO CULTO.

ART. 5.

I MINISTRI DEI CULTI AMMESSI NEL REGNO POSSONO ESSERE AUTORIZZATI A FREQUENTARE I LUOGHI DI CURA E DI RITIRO PER PRESTARE L'ASSISTENZA RELIGIOSA AI RICOVERATI CHE LA DOMANDINO.

L'AUTORIZZAZIONE È DATA DA CHI È PREPOSTO ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL LUOGO DI CURA O DI RITIRO E DEVE INDICARE LE MODALITÀ E LE CAUTELE CON CUI L'ASSISTENZA DEVE ESSERE PRESTATATA.

ART. 6.

I MINISTRI DEI CULTI AMMESSI NEL REGNO POSSONO ESSERE AUTORIZZATI A PRESTARE L'ASSISTENZA RELIGIOSA AGLI INTERNATI NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA, OGNI QUALVOLTA NE SIANO RICHIESTI DAGLI INTERNATI STESSI O DAI FAMILIARI O DA CHI ABBA LA TUTELA GIURIDICA DEI MEDESIMI, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE NEI REGOLAMENTI SPECIALI PER DETTI ISTITUTI.

ART. 7.

IN CASO DI MOBILITAZIONE DELLE FORZE ARMATE DELLO STATO, I MINISTRI DI UN CULTO AMMESSO NEL REGNO, LA NOMINA DEI QUALI SIA STATA APPROVATA A TERMINI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE, POSSONO ESSERE DISPENSATI DALLA CHIAMATA ALLE ARMI SU ATTESTAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE DEL RE PRESSO LA CORTE D'APPELLO IL QUALE DICHIARI CHE L'OPERA LORO È ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE E INSOSTITUIBILE PER L'ASSISTENZA RELIGIOSA DEI FEDELI AFFIDATI ALLE LORO CURE.

ART. 8.

IN CASO DI MOBILITAZIONE DELLE FORZE ARMATE DELLO STATO, L'ASSISTENZA RELIGIOSA DEI MILITARI A CATTOLICI, DA ESERCITARSI DA MINISTRI DI CULTO AMMESSO NEL REGNO, LA NOMINA DEI QUALI SIA STATA APPROVATA A TERMINI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE, PUÒ ESSERE AUTORIZZATA DALL'AUTORITÀ MILITARE CUI È STATA AFFIDATA LA SUPREMA DIREZIONE DELLE OPERAZIONI BELLICHE.

ALLA STESSA AUTORITÀ SPETTA DI STABILIRE LE NORME E LE CAUTELE CON LE QUALI TALE ASSISTENZA PUÒ ESSERE ESERCITATA.

ART. 9.

GLI STUDENTI DELLE SCUOLE TEOLOGICHE, RICONOSCIUTE DALLO STATO, DEI CULTI DIVERSI DALLA RELIGIONE CATTOLICA, O DELLE SCUOLE RABBINICHE, UGUALMENTE RICONOSCIUTE, POSSONO IN TEMPO DI PACE ESSERE AMMESSI AL BENEFICIO DEL RITARDO DEL SERVIZIO ALLE ARMI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 98 E 100 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL RECLUTAMENTO DEL REGIO ESERCITO APPROVATO CON R. DECRETO 5 AGOSTO 1927, N. 1437, PER COLORO CHE FREQUENTANO CORSI DI STUDI NELLE SCUOLE STESSE EQUIPARABILI A QUELLI DELLE UNIVERSITÀ O DELL'ULTIMO ANNO DELLE SCUOLE MEDIE DI GRADO SUPERIORE.

ART. 10.

L'EREZIONE IN ENTE MORALE DEGLI ISTITUTI DEI CULTI DIVERSI DALLA RELIGIONE DELLO STATO PUÒ ESSERE CHIESTA DA QUALSIASI INTERESSATO CON DOMANDA DIRETTA AL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO.

LA DOMANDA È PRESENTATA ALL'UFFICIO DI CULTO PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE D'APPELLO E DEVE ESSERE CORREDATA DEL TESTO DELLO STATUTO DELL'ENTE DA CUI RISULTINO LO SCOPO, GLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE, LE NORME DI FUNZIONAMENTO DI ESSO, I MEZZI FINANZIARI DEI QUALI DISPONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI FINI.

CON IL DECRETO DI EREZIONE PUÒ STABILIRSI CHE IL LEGITTIMO RAPPRESENTANTE DELL'ENTE SIA CITTADINO ITALIANO. IN OGNI CASO, PERÒ IL LEGITTIMO RAPPRESENTANTE DELL'ENTE DEVE AVERE IL DOMICILIO NEL REGNO.

ART. 11.

OVE LO STATUTO DI UN ISTITUTO DEI CULTI DIVERSI DALLA RELIGIONE DELLO STATO NON VI PROVVEDA, SI DEVE NEL DECRETO DI EREZIONE DELL'ISTITUTO STESSO IN ENTE MORALE DISPORRE CIRCA LE FINALITÀ ALLE QUALI SARANNO DEVOLUTI I BENI DELL'ENTE, IN CASO DI ESTINZIONE DEL MEDESIMO PER QUALSIASI CAUSA.

DI REGOLA DEVONO ESSERE PREFERITE LE FINALITÀ DI ISTRUZIONE, DI EDUCAZIONE O DI BENEFICENZA A FAVORE DEI NATURALI DEL LUOGO IN

CUI L'ENTE SVOLGE LA PROPRIA AZIONE.

ART. 12.

RELATIVAMENTE AGLI ATTI COMPIUTI NELL'INTERESSE DI ISTITUTI, ERETTI IN ENTE MORALE, DEI CULTI AMMESSI NELLO STATO, IL FINE DI CULTO È, A TUTTI GLI EFFETTI TRIBUTARI, EQUIPARATO A QUELLO DI BENEFICENZA E DI ISTRUZIONE.

ART. 13.

OLTRE ALLE NORME SPECIALI STABILITE NEL DECRETO DI EREZIONE IN ENTE MORALE, GLI ISTITUTI DEI CULTI DIVERSI DALLA RELIGIONE DELLO STATO SONO SOGGETTI ALLA VIGILANZA ED ALLA TUTELA GOVERNATIVA.

TUTTE LE ATTRIBUZIONI SPETTANTI ALLO STATO SUGLI ISTITUTI SOPRA MENZIONATI SONO ESERCITATE DAL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO E DAGLI ORGANI DAL MEDESIMO DIPENDENTI.

ART. 14.

LA VIGILANZA GOVERNATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE INCLUDE LA FACOLTÀ DI ORDINARE VISITE ED ISPEZIONI AGLI ISTITUTI INDICATI NELL'ARTICOLO STESSO.

QUANDO SIANO ACCERTATE, COMUNQUE, GRAVI IRREGOLARITÀ NELL'AMMINISTRAZIONE DI TALI ISTITUTI OVVERO QUANDO L'AMMINISTRAZIONE NON SIA IN GRADO DI FUNZIONARE, IL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO PUÒ SCIOGLIERE L'AMMINISTRAZIONE MEDESIMA E NOMINARE UN COMMISSARIO GOVERNATIVO PER LA TEMPORANEA GESTIONE.

ART. 15.

IN QUALUNQUE TEMPO, CON DECRETO REALE, SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO, UDITO IL CONSIGLIO DI STATO, PUÒ ESSERE DICHIARATA LA NULLITÀ DI ATTI O DELIBERAZIONI DEGLI ISTITUTI INDICATI NELL'ART. 13, QUANDO CONTENGANO VIOLAZIONI DI LEGGI O DI REGOLAMENTI.

ART. 16.

GLI ISTITUTI INDICATI NELL'ART. 13 NON POSSONO ACQUISTARE BENI IMMOBILI, NÉ ACCETTARE DONAZIONI, EREDITÀ O LEGATI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE.

L'AUTORIZZAZIONE È CHIESTA CON DOMANDA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE DIRETTA AL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO E CORREDATA DEI DOCUMENTI NECESSARI E DEL RIASSUNTO DELLO STATO PATRIMONIALE DELL'ENTE STESSO.

LA DOMANDA È PRESENTATA ALL'UFFICIO DI CULTO PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE D'APPELLO, IL QUALE, COMPLETATA LA ISTRUTTORIA E SENTITO L'AVVISO DEL PREFETTO DELLA PROVINCIA, TRASMETTE GLI ATTI AL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO.

L'AUTORIZZAZIONE È CONCEDUTA CON REGIO DECRETO SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO.

DEVE RICHIEDERSI IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SE SI TRATTI DI ATTI IL CUI OGGETTO ABBA VALORE SUPERIORE ALLE 300.000 LIRE.

ART. 17.

NEL CASO CHE MANCHI L'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, GLI ACQUISTI E LE ACCETTAZIONI ANCHE FATTI PER INTERPOSTA PERSONA SONO NULLI.

LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ PUÒ ESSERE PROMOSSA IN OGNI TEMPO DAL PUBBLICO MINISTERO O DA CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE.

ART. 18.

LE DOMANDE INTESE AD OTTENERE, AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE, L'AUTORIZZAZIONE GOVERNATIVA PER GLI ATTI E CONTRATTI COSTITUENTI ALIENAZIONI DI BENI, DEBONO ESSERE PRESENTATE DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI ISTITUTI AGLI UFFICI PER GLI AFFARI DI CULTO PRESSO LE PROCURE GENERALI DEL RE DELLE CORTI D'APPELLO E DIRETTE AL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO.

FRA GLI ATTI O CONTRATTI, PER I QUALI È NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE GOVERNATIVA, SI COMPREDONO, OLTRE LE ALIENAZIONI PROPRIAMENTE DETTE, LE AFFRANCAZIONI DI CENSI E DI CANONI, I MUTUI, GLI ATTERRAMENTI DI PIANTE DI ALTO FUSTO, LE ESAZIONI E GLI IMPIEGHI DI CAPITALI, LE LOCAZIONI ULTRANOVENNALI DI IMMOBILI, LE LITI, SIA ATTIVE CHE PASSIVE, ATTINENTI ALLA CONSISTENZA PATRIMONIALE DELL'ISTITUTO.

ART. 19

IL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO PROVVEDE CON PROPRIO DECRETO CONCEDENDO O NEGANDO L'AUTORIZZAZIONE.

DEVE ESSERE SENTITO IL CONSIGLIO DI STATO OGNI QUALVOLTA PER MOTIVATE RAGIONI DI URGENZA O DI EVIDENTE UTILITÀ SI RICHIEDE LA DISPENSA DAI PUBBLICI INCANTI PER VENDITA DI BENI DI UN VALORE ECCEDENTE LE L. 75.000, OVVERO QUANDO L'AUTORIZZAZIONE CONCERNA VENDITA A PUBBLICI INCANTI DI BENI O UNO DEGLI ALTRI ATTI O CONTRATTI INDICATI NEL CAPOVERSO DELL'ARTICOLO PRECEDENTE PER UN VALORE ECCEDENTE LE L. 300.000, ECCETTUATO IL CASO CHE SI COMPIANO IN FORZA DI DISPOSIZIONI TASSATIVE DI LEGGI O DI SENTENZA PASSATA IN COSA GIUDICATA.

SPETTA AGLI UFFICI DI CULTO PRESSO LE PROCURE GENERALI DEL RE DELLE CORTI D'APPELLO DI PROVVEDERE IN ORDINE ALLA DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE DI CHE TRATTASI, QUANDO SI RIFERISCA A VENDITE O AL ALTRI ATTI E CONTRATTI SUINDICATI CONCERNENTI OGGETTO PER UN VALORE NON SUPERIORE A L. 100.000, O NON SUPERIORE ALLE L. 20.000 SE SI CHIEDE LA DISPENSA DAI PUBBLICI INCANTI.

AVVERSO LE DELIBERAZIONI NEGATIVE DELL'UFFICIO PER GLI AFFARI DI CULTO È AMMESSO IL RICORSO AL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA NOTIZIA DELLA DELIBERAZIONE STESSA.

ART. 20.

L'APPROVAZIONE DELLE NOMINE DEI MINISTRI DI CULTO, DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE, È CHIESTA CON DOMANDA DIRETTA AL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO DAL MINISTRO DI CULTO INTERESSATO.

LA DOMANDA È PRESENTATA ALL'UFFICIO PER GLI AFFARI DI CULTO PRESSO LA PROCURA GENERALE DEL RE DELLE CORTI D'APPELLO E DEVE ESSERE CORREDATA DELL'ATTO, IN ORIGINALE OD IN COPIA AUTENTICA, DI NOMINA, DEI DOCUMENTI ATTI A PROVARE CHE LA NOMINA STESSA È AVVENUTA SECONDO LE NORME CHE REGOLANO IL CULTO CUI IL MINISTRO APPARTIENE.

QUALORA IL CULTO NON SIA, O PER EREZIONE DEI SUOI ISTITUTI IN ENTE MORALE OD ALTRIMENTI, GIÀ NOTO AL GOVERNO, DEBONO ESSERE FORNITE ANCHE NOTIZIE CIRCA LA DENOMINAZIONE DI ESSO, I SUOI SCOPI, I SUOI RITI, I MEZZI FINANZIARI DEI QUALI DISPONE, I NOMI DEGLI AMMINISTRATORI, L'AUTORITÀ ECCLESIASTICA SUPERIORE DA CUI DIPENDE.

ART. 21.

GLI UFFICI PER GLI AFFARI DI CULTO, ASSUNTE LE ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER COMPLETARE L'ISTRUTTORIA E SENTITO IL PREFETTO DELLA PROVINCIA IN CUI IL MINISTRO DEL CULTO ESERCITA IL SUO UFFICIO, TRASMETTONO GLI ATTI AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

L'APPROVAZIONE DELLA NOMINA È DATA CON DECRETO DEL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO.

NEL CASO IN CUI I SEGUACI DEL CULTO, CUI APPARTIENE IL MINISTRO DI CULTO CHE CHIEDE L'APPROVAZIONE DELLA PROPRIA NOMINA, SIANO NELLA MAGGIORANZA CITTADINI ITALIANI OPPURE NEL CASO IN CUI AL MINISTRO DEL CULTO SPETTI LA FACOLTÀ DI CELEBRARE MATRIMONI RELIGIOSI DEI PROPRI FEDELI CON EFFETTI CIVILI, A TERMINI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE, IL MINISTRO DEL CULTO DEVE AVERE LA CITTADINANZA ITALIANA E SAPER PARLARE LA LINGUA ITALIANA.

ART. 22.

COPIA DEL DECRETO MINISTERIALE DI APPROVAZIONE DELLA NOMINA DEI MINISTRI DI CULTO È COMUNICATA AGLI UFFICI PER GLI AFFARI DI CULTO PRESSO LE PROCURE GENERALI DEL RE DELLE CORTI D'APPELLO, I QUALI NE TRASMETTONO IMMEDIATAMENTE COPIA ALL'UFFICIO DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE IN CUI IL MINISTRO DEL CULTO HA LA PROPRIA RESIDENZA PER RAGIONE DEL PROPRIO UFFICIO.

GLI ATTI DEL PROPRIO MINISTERO COMPIUTI DAI MINISTRI DI CULTO SONO OPERATIVI AGLI EFFETTI CIVILI DALLA DATA DEL DECRETO MINISTERIALE DI APPROVAZIONE DELLA NOMINA DEI MINISTRI MEDESIMI.

ART. 23.

I GENITORI, O CHI NE FA LE VECI, I QUALI NON DESIDERANO CHE SIA IMPARTITA AI LORO FIGLI L'ISTRUZIONE RELIGIOSA NELLE SCUOLE PUBBLICHE, DEBONO FARNE APPOSITA DICHIARAZIONE SCRITTA AL CAPO DELL'ISTITUTO ALL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO.

QUANDO IL NUMERO DEGLI SCOLARI LO GIUSTIFICHÌ E QUANDO PER FONDATAI MOTIVI NON POSSA ESSERVI ADIBITO IL TEMPIO, I PADRI DI FAMIGLIA PROFESSANTI UN CULTO DIVERSI DALLA RELIGIONE DELLO STATO POSSONO OTTENERE CHE SIA MESSO A LORO DISPOSIZIONE QUALCHE LOCALE SCOLASTICO PER L'INSEGNAMENTO RELIGIOSO DEI LORO FIGLI: LA DOMANDA È DIRETTA AL PROVVEDITORE AGLI STUDI, IL QUALE, UDITO IL CONSIGLIO SCOLASTICO, PUÒ PROVVEDERE DIRETTAMENTE IN SENSO FAVOREVOLE. IN CASO DIVERSO E SEMPRE QUANDO LO CREDA, NE RIFERISCE AL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE, CHE DECIDE DI CONCERTO CON QUELLO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO. NEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI LOCALI SI DEVONO DETERMINARE I GIORNI E LE ORE NEI QUALI L'INSEGNAMENTO DEVE ESSERE IMPARTITO E LE OPPORTUNE CAUTELE.

ART. 24.

QUANDO IL NUMERO DEGLI ALUNNI LO GIUSTIFICHÌ, GLI ISTITUTI, ERETTI IN ENTE MORALE, DEI CULTI DIVERSI DALLA RELIGIONE DELLO STATO POSSONO ESSERE AUTORIZZATI AD APRIRE, PER I FEDELI DEL RISPETTIVO CULTO, SCUOLE ELEMENTARI DA CONSIDERARSI, A TERMINI DELLE DISPOSIZIONI SPECIALI VIGENTI, A SGRAVIO TOTALE O PARZIALE DEGLI OBBLIGHI DELLE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE E DEI COMUNI.

OGNI PROVVEDIMENTO IN PROPOSITO SPETTA AL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE, CHE LO ADOTTERÀ DI CONCERTO CON QUELLO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO.

ART. 25.

L'AUTORIZZAZIONE CHE L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE RILASCI, A TERMINI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE, AL MINISTRO DI UN CULTO DIVERSO

DALLA RELIGIONE DELLO STATO PER LA CELEBRAZIONE DI UN MATRIMONIO, COMPRENDE LA FACOLTÀ NEL MINISTRO STESSO DI DELEGARE, IN CASO DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO, IL MINISTRO DI CULTO CHE LEGALMENTE LO SOSTITUISCE NELL'UFFICIO, SE PERÒ LA NOMINA DEL MEDESIMO È STATA DEBITAMENTE APPROVATA A SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE.

NELLA DELEGA, CHE DEVE ESSERE FATTA PER ISCRITTO, IL MINISTRO DELEGANTE DEVE FAR MENZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE RICEVUTA E DELL'IMPEDIMENTO SOPRAVVENUTO E DEVE INDICARE IL MINISTRO DELEGATO E LA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA NOMINA DELLO STESSO.

L'ATTO DI DELEGA DEVE ESSERE ALLEGATO ALL'ORIGINALE DELL'ATTO DI MATRIMONIO DA TRASMETTERSI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.

ART. 26.

SE GLI SPOSI DOMICILIANO RISIEDONO IN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA DEL MINISTRO DI CULTO, INNANZI AL QUALE INTENDONO CELEBRARE IL MATRIMONIO, E SI TRASFERISCONO IN QUESTO ULTIMO COMUNE PER LA CELEBRAZIONE, L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DELLA LORO RESIDENZA RICHIEDE DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI RESIDENZA DEL MINISTRO DI CULTO E L'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE È DATA DA QUEST'ULTIMO UFFICIALE DI STATO CIVILE.

SE, INVECE, IL MINISTRO DI CULTO SI TRASFERISCE NEL COMUNE DEL DOMICILIO O DELLA RESIDENZA DEGLI SPOSI PER CELEBRARE IL MATRIMONIO, L'AUTORIZZAZIONE GLI È DATA DALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE STESSO, DOPO CHE SI SARÀ FATTO CONOSCERE AL MEDESIMO CON LA ESIBIZIONE DEGLI OCCORRENTI DOCUMENTI E DELLA COPIA DEL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA SUA NOMINA, A SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE.

ART. 27.

LA TRASMISSIONE DELL'ORIGINALE DELL'ATTO DI MATRIMONIO È FATTA DAL MINISTRO DI CULTO CHE LO CELEBRA ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DA CUI FU RILASCIATA LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE. DELLA RICEZIONE DELL'ATTO DEV'ESSERE DATA ASSICURAZIONE AL MITTENTE.

NEL CASO PREVISTO DAL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE CHE RILASCIÒ L'AUTORIZZAZIONE TRASMETTE COPIA AUTENTICA DELL'ATTO ALL'UFFICIALE DA CUI VENNE LA RICHIESTA.

AVVENUTA LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI MATRIMONIO NEL REGISTRO DELLO STATO CIVILE, L'UFFICIALE CHE VI PROCEDETTE NE DÀ NOTIZIA, CON L'INDICAZIONE DELLA DATA IN CUI AVVENNE, AL MINISTRO DI CULTO CHE CELEBRÒ IL MATRIMONIO.

IN MARGINE DEI REGISTRI DI MATRIMONIO, PARTE II, SERIE A, DEVE PRENDERSI NOTA DELLA TRASMISSIONE DI TALE NOTIZIA.

ART. 28.

IL MINISTRI DEI CULTI AMMESSI NELLO STATO NON POSSONO RILASCIARE COPIE NÉ CERTIFICATI DEGLI ATTI DI MATRIMONIO CELEBRATI DAVANTI A LORO.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 29.

I TEMPLI ED ORATORI DEI CULTI DIVERSI DALLA RELIGIONE DELLO STATO CHE ERANO APERTI AL CULTO PUBBLICO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE SULL'ESERCIZIO DEI CULTI STESSI E GLI ISTITUTI CHE ERANO ERETTI IN ENTE MORALE SONO DISPENSATI DAL PROVVEDERSI DI UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE O DI UN NUOVO RICONOSCIMENTO AGLI EFFETTI CIVILI.

AGLI EFFETTI DEL RITARDO PER GLI STUDENTI NEL SODDISFARE GLI OBBLIGHI MILITARI DI LEVA STABILITO NELL'ART. 9, SI CONSIDERANO RICONOSCIUTI DALLO STATO I COLLEGI RABBINICI DI FIRENZE, DI LIVORNO E DI RODI E LE FACOLTÀ TEOLOGICHE VALDESE, BATTISTA, METODISTA EPISCOPALE E WESLEYANA DI ROMA.

ORDINIAMO CHE IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

DATO A ROMA, ADDÌ 28 FEBBRAIO 1930

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - ROCCO - MOSCONI -

GAZZERA - GIULIANO.

VISTO, IL GUARDASIGILLI: ROCCO.

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 7 APRILE 1930

ATTI DEL GOVERNO, REGISTRO 295, FOGLIO 31. - MANCINI.